

VideoFisco – 18.01.2012

# Le novità del Decreto Monti; approfondimenti e adempimenti Iva

*A cura di*

**Andrea Scaini e Francesco Zuech**



# AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY

A cura di Andrea Scaini

# ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY



Deduzione integrale dal reddito di impresa pari al rendimento nozionale del capitale proprio incrementale – decorrenza periodo in corso 31.12.2011

Deduzione  
ammessa

Rendimento nozionale del nuovo capitale proprio rispetto al 31.12.2010 (escluso utile 2010); integrale per Newco (per DIT solo parte in denaro)

Aliquota  
rendimento

Tasso Decreto MEF entro 31 Gennaio: per 2011, 2012 e 2013 stabilita aliquota 3% (molto basso)

Calcolo del  
valore  
incrementale

+ conferimenti in denaro (ragguaglio); + utili reinvestiti a riserve disponibili; - attribuzioni ai soci; - acquisti partecipazioni controllo; - acquisti aziende o rami (solo se infragruppo quale norma antielusiva?)

Soggetti  
destinatari  
del beneficio

Società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati con oggetto commerciale; (quindi no enti non commerciali); società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria (vale ancora opzione irrevocabile DIT?)

## AMBITO APPLICATIVO

### Un pò di storia recente

- La riforma Visco: DIT e IRAP
- La controriforma Tremonti: eliminazione della DIT e introduzione di “thin cap” e “pro rata patrimoniale”

### Gli spunti della Relazione Biasco

- La Commissione Biasco aveva suggerito la reintroduzione della DIT in forma “ACE” (Allowance for Corporate Equity) con deduzione integrale del rendimento figurativo del capitale
- Aveva anche suggerito l’abolizione della thin cap con meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi netti, in via continuativa e progressiva con il crescere del rapporto debt/equity

## Contesto macro economico

il contesto specifico del sistema Italia:




**tessuto di PMI**

**elevato tasso medio di sottocapitalizzazione**

**sistema essenzialmente bancocentrico**

## Contesto macro economico



Disposizione sinora mantenuta in maniera inspiegabile da tutti i provvedimenti sinora emanati


## Contesto macro economico

Nuovo Meccanismo Proposto per Deducibilità Fiscale Oneri Finanziari

$$1 - (\text{PFN} / \text{CI})$$



## Contesto macro economico



Disposizione abrogata  
da 1 Gennaio 2012

Disposizione abrogata  
per le ritenute

## ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE

La deduzione vale solo per imposte personali (IRES e IRPEF) e non per IRAP in quanto extracontabile; il tasso iniziale basso rispetto a comma 3 che stabilisce tre punti più del Rendistato

La deduzione abbatte il reddito minimo della società di comodo e spetta (comma 4) sino a capienza del reddito complessivo netto dichiarato mentre l'eccedenza è riportabile in avanti senza limite temporale (quindi non genera perdite a riporto). Ai sensi OIC 25 possibile iscrizione di DTA su beneficio riportabile?

## ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE

Riferimento di partenza 31.12.2010 se come per DIT le perdite non rilevano, come non rilevano ai fini decrementi; l'utile rileva per ciò che è accantonato (al netto compensi variabili e a associati in partecipazione)

La deduzione abbatte il reddito minimo della società di comodo e spetta (comma 4) sino a capienza del reddito complessivo netto dichiarato mentre l'eccedenza è riportabile in avanti senza limite temporale (quindi non genera perdite a riporto). Ai sensi OIC 25 possibile iscrizione di DTA su beneficio riportabile?

## LA COSTRUZIONE DEGLI INCREMENTI E DEI DECREMENTI

In conseguenza di neutralità perdite tutti i ripianamenti, a prescindere dal netto di uscita daranno rilevanti ACE; le riduzioni possono essere effettive (assegnazione ai soci, dividendi, recesso tipico) oppure figurative (aziende e partecipazioni); sulle partecipazioni solo se controllo esiste già ante acquisto (originario o derivativo)

Accantonamenti validi solo se a riserva disponibile.  
Riserve indisponibili: deroga art. 2423; riserva utili su cambi 2426 n. 8bis; Riserva Legale 2430 e riserva sovrapprezzo 2431; Riserve rivalutazione equity method ex 2426 n. 4; riserva azioni proprie ex art. 2357 ter; vincoli imposti da 2412 e 2413; riserva plusvalenze da conferimento trasformazione?

Le riserve indisponibili contano nella base di partenza per cui gli svincoli post sono neutri mentre gli svincoli di riserve indisponibili create post 2010 rilevano nell'esercizio di svincolo

## ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE

Decreto attuativo da emanare entro 27 Gennaio 2012 che dovrà meglio specificare quali siano le riserve indisponibili, le eventuali disposizioni antielusive e le norme di livellamento per il beneficio IRPEF

Valgono ancora i chiarimenti offerti con la Circolare 53/E/2009 a proposito dell'ultimo beneficio per le ricapitalizzazioni ex art. 5 comma 3 ter dl 78 del 2009? E la Circolare 76 del 6/3/1998 per DIT? Un esempio è costituito dalla valenza delle rinunce a precedenti finanziamenti da parte dei soci (CON DATA CERTA?) che vanno imputate a riserva e non a conto economico (vedi Principio OIC n. 28)

## ELEMENTI DI INCERTEZZA E QUESTIONI CONTROVERSE

Norme antiabuso da emanare e quindi resteranno da stabilire i regimi di ACE in presenza di consolidato fiscale e di trasparenza ex art. 115

Per consolidato fiscale andrà stabilito chi effettua il calcolo (fiscal unit con compensazione di tutti i movimenti positivi e negativi o singola società con neutralizzazione di singoli movimenti negativi); per trasparenza ex art. 115 verrà stabilito valenza ACE solo sul primo conferimento e non su quelli a cascata

# ALTRE NOVITÀ PER LE IMPRESE E GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

# NOVITÀ IRAP



DAL 2012

SARÀ DEDUCIBILE DALL'IRES E DALL'IRPEF L'IRAP RELATIVA AL COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE



L'ATTUALE DEDUZIONE DEL 10% DELL'IRAP PAGATA RESTERÀ PER COLORO CHE NON HANNO COSTI DEL PERSONALE MA SOLO INTERESSI PASSIVI

DAL 2012

LA DEDUZIONE RELATIVA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO VERRÀ AUMENTATA PER I GIOVANI < 35 ANNI E LE DONNE:

ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, BASILICATA, SARDEGNA E MOLISE

DA € 4.600 A € 10.600 NEL CENTRO-NORD  
DA € 9.200 A € 15.200 NEL MEZZOGIORNO

# TRASFORMAZIONE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE



Ampliata la disposizione che prevede la conversione in crediti di alcune imposte differite attive – decorrenza immediata

Disposizione

DI 225 del 2010 articolo commi da 55 a 58 resa esplicita con Risoluzione 94/E del 22 Settembre 2011

Ambito  
oggettivo

Trasformazione in credito di imposta compensabile senza limitazioni delle DTA riferite ad alcune poste

Poste  
interessate

Svalutazioni crediti non ancora dedotte, valore dell'avviamento e di altre poste immateriali deducibili in più esercizi

Soggetti  
destinatari  
del  
beneficio

Soggetti IRES costituiti in forma giuridica che prevede l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci (ovvero organi equipollenti per legge) per un importo massimo pari a perdita di esercizio \* (DTA da trasformare/capitale sociale e riserve)

# TRASFORMAZIONE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE



## NOVITÀ INTRODOTTE DALLA MANOVRA MONTI

In caso di perdita fiscale, le DTA riferite alle poste interessate dalla norma, per la parte di perdita originata dalla deduzione delle poste stesse, si trasforma in credito a prescindere dal risultato civilistico; ciò con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione; la perdita fiscale a riporto è ridotta dell'importo che ha originato le  
DTA

Applicazione della norma anche per le società in liquidazione volontaria ovvero soggette a procedure concorsuali o di gestione della crisi; qualora il bilancio finale di cessazione evidenzi un patrimonio netto positivo, l'intero ammontare delle DTA è trasformato in credito di imposta, che potrà essere richiesto a rimborso per la parte eccedente le compensazioni

# STUDI DI SETTORE

## UNA STORIA INFINITA DI MODIFICHE

## NOVITÀ INTRODOTTE DALLA MANOVRA MONTI (Art. 10)

Meccanismo premiale per i contribuenti congrui( anche per adeguamento), coerenti e conformi agli indicatori di normalità economica e che abbiano fedelmente dichiarato i dati nei modelli studi di settore

Nuovi e più aspri criteri selettivi per i contribuenti non congrui cui verrà dedicata una particolare attenzione ed una importante quota dell'attività accertativa da parte di guardia di finanza e Agenzia Entrate anche sulla base delle banche dati dei rapporti finanziari e dei movimenti dei conti correnti

Abrogazione di norme non più coerenti

Rivisitazione con appositi decreti dell'intera disciplina

DAL PERIODO DI IMPOSTA 2011 PER I SOGGETTI CHE RISULTANO CONGRUI, COERENTI E NELL'AMBITO DELLA NORMALITÀ ECONOMICA E CHE ABBIANO FEDELMENTE ASSOLTO GLI OBBLIGHI DICHIARATIVI DEI DATI RILEVANTI AI FINI DEGLI STUDI DI SETTORE:



RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO



ESCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI ANALITICO INDUTTIVI

FRANCHIGIA DA REDDITOMETRO INNALZATA A UN TERZO PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

DAL PERIODO DI IMPOSTA 2011 PER I SOGGETTI CHE NON  
RISULTANO CONGRUI E/O NON COERENTI E/O NON NELL'AMBITO  
DELLA NORMALITÀ ECONOMICA

AGENZIA ENTRATE E GDF  
SVOLGERANNO  
SPECIFICI PIANI DI CONTROLLO  
(ATTIVITÀ DI SELEZIONE)

PER I NON CONGRUI E NON  
COERENTI E/O NON NORMALI A  
LIVELLO INDICATORI

TENENDO DEBITO CONTO  
RISULTANZE  
DELL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI  
FINANZIARI

VERRANNO SVOLTE DA  
SUBITO INDAGINI  
PRIORITARIAMENTE  
SUL CANALE BANCARIO

LA CONGRUITÀ DA STUDI FORNIRÀ UN RIPARO MINORE  
(norma abrogata a decorrere dal periodo di imposta 2011)



Non possono essere emessi accertamenti analitico induttivi ex art. 39 I comma lettera d) con strumenti diversi dagli studi se:

- le attività non dichiarate sono non superiori al 40% dei ricavi o compensi dichiarati (con un massimo di 50.000 euro)
- il contribuente è congruo, anche rispetto agli indicatori di normalità economica, per l'anno in analisi
- il contribuente è congruo per l'annualità precedente

Inoltre, l'Agenzia è stata sollevata dall'onere di inserire, nella motivazione dell'atto, le ragioni per cui ha deciso di ritenere non significativi i risultati degli studi di settore

DECORRENZA NON DEFINITA DALLA CIRCOLARE 41 DEL 2011:  
ACCERTAMENTI DAL PERIODO 2011 (O 2010 ?) IN RAGIONE DEL  
PRINCIPIO DEL FAVOR REI EX ART. 3 DLGS. 472 DEL 1997?

# IL DECRETO LEGGE 185 2008

## art. 27 Definizione agevolata inviti al contraddittorio da Studi di settore



NORMA ABROGATA DAL PERIODO DI IMPOSTA 2011

*Introduzione dell'art. 10ter nella Legge 146 del 1998 che prevede una parziale franchigia per i contribuenti che aderiscono integralmente all'invito al contraddittorio in caso di accertamento analitico induttivo (art. 39 l.c. d) 600/73)*

*Attività non dichiarate possono essere => 40% del dichiarato con un massimo di € 50.000,00; nell'atto di accertamento devono essere analiticamente indicate le ragioni della inattendibilità degli studi*

*La franchigia si applica alla sola condizione che non si incorra nella omessa o infedele dichiarazione dei dati da studi o di cause di esclusione o inapplicabilità degli stessi.*

*Con tale disposizione inoltre non viene assicurata nessuna protezione per l'accertamento analitico e soprattutto per quello induttivo con scardinamento scritture contabili (art. 39 l.c. d) 600/73)*

POTENZIAMENTO DELLE INDAGINI  
NUOVE SANZIONI PENALI  
LE NUOVE IMPOSTE SUI CAPITALI SCUDATI

## COMUNICAZIONI AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

**Esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi** (sotto la diversa forma del falso ideologico o del falso materiale) costituisce reato ai sensi dell'art. 76 della legge 445 del 2000 (che è la norma sulle autocertificazioni da rilasciare alla pubblica amministrazione)

**Fornitura di dati e/o notizie non rispondenti al vero** costituisce reato ai sensi dell'art. 76 della legge 445 del 2000 (che è la norma sulle autocertificazioni da rilasciare alla pubblica amministrazione) a patto che a seguito delle comunicazioni e/o delle notizie non rispondenti al vero si configuri uno dei reati previsti dal Dlgs. 74 del 2000 (norma sui reati di natura tributaria)

# LE SITUAZIONI INTERESSATE DALLA NUOVA NORMA



- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;
- 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti,
- 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti,
- 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti,
- 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
- 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
- 6-bis) richiedere il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri,
- 7) richiedere alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.
- 7-bis) richiedere ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;
- 8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;
- 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;
- 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

# ABBINAMENTO CON ART. 39 II COMMA DPR 600/73



Il comma

In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:

d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

# ACQUISIZIONE DATI MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE



AMPLIAMENTO DELLE COMUNICAZIONI A DECORRERE DAL 2012

**Comunicazione periodica da parte degli intermediari finanziari** delle movimentazioni e degli importi che hanno interessato i rapporti già censiti nell'anagrafe tributaria nonché di ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali.

I dati sono archiviati in apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria

**Con Provvedimento Direttoriale sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari ed il Garante per la Privacy** sono stabilite le modalità di trasmissione delle movimentazioni e delle altre informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali

# NATURA PRESUNZIONI DA REDDITOMETRO



Articolo 38 V e VI  
comma DPR 600/73

La natura degli elementi fondanti la c.d. “capacità contributiva” ai fini dell’accertamento sintetico è quella della presunzione legale relativa (juris tantum) con onere della prova a carico del contribuente

## ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE 27545 DEL 19 DICEMBRE 2011

Costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui elementi indicativi di capacità contributiva ..... costituiscono, quindi, una presunzione da qualificare legale ai sensi dell’art. 2428 C.c. perché è la legge stessa che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva.

Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.

# IMPOSTE PATRIMONIALI MASCHERATE DA BOLLO

IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTI CONTO

Comma 1

IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI  
ALLA CLIENTELA

Comma 2

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SULLE  
ATTIVITÀ FINANZIARIE SCUDATE

Commi 6 - 12

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI  
ALL'ESTERO

Commi 13 -  
17

IMPOSTA SULLE attività FINANZIARIE DETENUTE  
ALL'ESTERO

Commi 18 -  
22

## PRELIEVO ATTIVITÀ SCUDATE

INTRODUZIONE DI UNA IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE AL NETTO DELLA SOLA NUOVA IMPOSTA SULLE COMUNICAZIONI



SULLE attività FINANZIARIE ANCORA MANTENUTE NEI C.D. RAPPORTI SECRETATI (RIMPATRIO MATERIALE O GIURIDICO)



Non per quelle  
regolarizzate

SULLA BASE DEL VALORE DI MERCATO O IN MANCANZA IL VALORE NOMINALE O DI RIMBORSO DELLE attività STESSA AL 31 DICEMBRE



**IMPOSTA RISCOSSA DALL'INTERMEDIARIO E VERSATA ENTRO IL  
16/2 IN MISURA PARI AL  
10 PER MILLE PER IL 2012 SUL VALORE AL 6 DICEMBRE 2011  
13,5 PER MILLE PER IL 2013  
4 PER MILLE A REGIME**

# PRELIEVO ATTIVITÀ SCUDATE DISMESSE

INTRODUZIONE DI UNA IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA PER  
TUTTE LE attività EX SCUDO DISMESSE



SULLE attività FINANZIARIE CHE ALLA DATA DEL 6 DICEMBRE 2011  
RISULTINO NON PIÙ INSERITE NEI CONTI SECRETATI



MANCA UNA DEFINIZIONE PRECISA DI attività DISMESSE



**IMPOSTA RISCOSSA DALL'INTERMEDIARIO E VERSATA ENTRO IL  
16 FEBBRAIO 2012 IN MISURA PARI AL 10 PER MILLE (SU VALORE  
ORIGINARIO O SU MASSIMO???)**

**IN CASO DI MANCA RISCOSSIONE L'INTERMEDIARIO SEGNALE IL  
FATTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'EMISSIONE DEI  
RUOLI A CARICO DEL CONTRIBUENTE**

## Protezioni assicurate dallo scudo ter (sia regolarizzazione che rimpatrio)

- a. *Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per periodi non ancora prescritti e sino al limite delle somme regolarizzate*
- b. *Estinzione delle sanzioni sul monitoraggio delle somme, della omessa/incompleta dichiarazione RW, della violazione delle norme sui trasferimenti al seguito di denaro*
- c. *Esclusione da accertamenti per tutti i redditi esteri non dichiarati conseguenti delle attività regolarizzate*
- d. *In caso di accertamento il contribuente può opporre gli effetti della regolarizzazione e definisce con propria adesione sino alla concorrenza degli importi regolarizzati*
- e. *Le attività regolarizzate non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa e/o giudiziaria, sia in via autonoma o addizionale ad eccezione dei procedimenti in corso (sia amministrativo che giudiziario) alla entrata in vigore delle legge di conversione (5 Agosto 2009)*

## **SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE attività ESTERE**

**Norma di difficile comprensione** – art. 12 Decreto Legge 78 del 2009 aveva più volontà persuasiva per lo stimolo allo “scudo fiscale”

**Ambito della norma** – investimenti ed attività finanziarie detenute nei Paesi c.d. “Black List” in violazione agli obblighi di dichiarazione da quadro RW si presumono costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione, con raddoppio dei termini decadenziali ex art. 43 600/73

**Soggetti interessati** – persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e quindi escluse tutte le società ed enti commerciali e gli enti pubblici

**Concetto di investimento o attività finanziaria soggetta a RW** – investimento a attività che alla fine dell’esercizio superi 10.000 € (ex 12.500) e che sia potenzialmente in grado di produrre redditi rilevanti all’estero ovvero in Italia (attenzione ad esempio agli immobili che in alcuni paesi generano redditi solo se affittati e non semplicemente detenuti in funzione convenzione doppie imposizioni, sono compresi anche gli yacht, i gioielli e le opere d’arte)

## SANZIONI PER OMESSA DICHIARAZIONE attività ESTERE

**Tipologia di reddito presunto** – non è noto anche se, per parallelismo con l'art. 38/600 (Redditometro), dovrebbe essere attribuito ai redditi di capitale

**Periodo di imposta di imputazione** – la norma recita “in deroga a ogni vigente disposizione di legge” e quindi salvo prova contraria potrebbe essere quello dell'accertamento dell'esistenza dell'attività non dichiarata; per le violazioni penalmente rilevanti attenzione anche al raddoppio dei termini decadenziali dell'azione accertatrice

**Sanzioni di primo livello** – tutte raddoppiate e quindi se Unico era infedele ma compilato dal 200% al 400%; in caso di Unico omesso dal 240% al 480% mentre per la mancata compilazione delle sezioni II e III del quadro RW (Circolare Open sullo scudo) scattano le sanzioni che variano dal 5% (ora 10%) al 25% (ora 50%) della somma/attività non dichiarata oltre alla confisca di beni di corrispondente valore (commi 4 e 5 dell'art. 5 del DL 167/1990)

**Sanzioni di secondo livello** – per gli eventuali redditi esteri non dichiarati restano in vigore le sanzioni ordinarie maggiorate di un terzo (art. 1 terzo comma 471/97)

# PRELIEVO ATTIVITÀ SCUDATE



Protezione assicurata ma attenzione massima alle previsioni e conclusioni sia della

Circolare 52 del 08 Ottobre 2010 per quanto riguarda i controlli a posteriori sui soggetti che evidenziano in fase pre accertativa lo scudo  
Circolare 45 del 13 Settembre 2010 per quanto riguarda le comunicazioni e gli obblighi imposti ai contribuenti ed agli intermediari nel caso in cui venga meno il rapporto di segretezza dei conti relativi allo scudo  
Chiarimento di TELE FISCO 2011 che, confermando quanto detto nella circolare 45/E, esonera dalla compilazione del quadro RW gli amministratori di società per i conti delle società stesse aperti all'estero in quanto gli stessi hanno potere di movimentare su base di mandato ma non sono mai i beneficiari dei movimenti stessi.

## PATRIMONIALE SU IMMOBILI ESTERI DAL 2011 COMPRESO

Dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia proprietarie (indipendentemente da utilizzo ed anche tramite fiduciaria di amministrazione) dell'immobile o di altro diritto reale in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso (calcolo come ici) sul valore indicato nel quadro RW (acquisto più oneri accessori o valore di mercato stimato)

**L'aliquota è dello 0,76%**; dall'imposta si può scomputare un credito pari alla imposta patrimoniale eventualmente pagata nello stato di ubicazione dell'immobile stesso.

Per versamento liquidazione accertamento e riscossione di tale imposta valgono le regole delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi, presumibilmente, il quadro RW genererà imposte da riportare nel quadro dei versamenti o in altro quadro

# IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO



## PATRIMONIALE SU ASSETS FINANZIARI DAL 2011 COMPRESO

Dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia proprietarie in proporzione alla quota ed al periodo di detenzione (in questo caso si farà riferimento ai giorni) non sul valore indicato nel quadro RW (in alcuni casi storico) ma sul valore di mercato rilevato al termine dell'anno nel luogo di detenzione certificato dall'intermediario estero oppure al valore nominale o di rimborso

**L'aliquota è dello 1 per mille per 2011 e 2012 e del 1,5 per mille dal 2013;** dall'imposta si può scomputare un credito pari alla imposta patrimoniale eventualmente pagata nello stato di detenzione.

Per versamento liquidazione accertamento e riscossione di tale imposta valgono le regole delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi, presumibilmente, il quadro RW genererà imposte da riportare nel quadro dei versamenti o in altro quadro

# DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIA ESTERA



## CIRCOLARE 45 DEL 13 SETTEMBRE 2010 PARAGRAFO 2.1

- I. PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ESTERE
- II. OBBLIGAZIONI ESTERE
- III. TITOLI DI STATO ESTERI O ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO
- IV. VALUTE ESTERE
- V. CONTI CORRENTI ESTERI
- VI. CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA CON CONTROPARTE ESTERA
- VII. POLIZZE VITA CON COMPAGNIE ESTERE
- VIII. METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO
- IX. DIRITTI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI ESTERE
- X. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ORGANIZZATA E GESTITA DA ESTERI
- XI. FINANZIAMENTI ANCHE INFRUTTIFERI A SOCIETÀ ESTERE

- Il punto sulle comunicazioni dello spesometro
- Le novità della dichiarazione annuale Iva
- Il nuovo regime dei minimi e degli ex minimi
- Principali novità Iva Comunitaria 2010

a cura di Francesco Zuech

# LA MAPPA DELLE NUOVE COMUNICAZIONI



	Le comunicazioni introdotte dai provvedimenti estivi		
	1	2	3
<b>Comunicazione operazioni sopra soglia (spesometro)</b>	Comunicazione operazioni leasing, locazioni e noleggi	Comunicazione dei gestori con pagamenti tramite carte di credito	Comunicazione dei beni aziendali assegnati in uso a soci o familiare
★	★	★	★
Art. 21 D.L. 78/2010 Prov. del 22/12/2010 e succ. modifiche (da ultimo con Prov. del 16/9/2011)	Prov. 5/8/2011 integrato e modificato con Prov. 21/11/2011	Art. 21, co.1-bis e 1-ter D.L. 78/2010 (introdotti dal D.L. 70/2011 e dal D.L. 98/2011) Prov. Ae 29/12/2011	Art. 2, co.36-sexies, del D.L. 138/2011 Prov. 16/11/2011
★	★	★	★
Riguarda potenzialmente tutti i soggetti passivi Iva (esclusi i minimi)	Riguarda: società di leasing; operatori che effettuano locazioni e noleggi di autovetture, caravan, unità da diporto, aeromobili	Riguarda i gestori residenti (o stabiliti) delle carte di credito e simili e determina, nel caso di pagamenti effettuati da privati, l'esclusione dalla comunicazione telematica delle operazioni sopra soglia per il fornitore	Interessa le imprese individuali o collettive che concedono in godimento a soci o familiari beni dell'impresa: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobile, immobile + altri (se valore > € 3.000)
★	★	★	★
Scadenza a regime 30/4 anno successivo (prima scadenza per il 2010 = 2/1/2012)	Scadenza a regime 30/6 anno successivo (prima scadenza per il 2009 e 2010 = 31/1/2012)	Scadenza a regime 30 aprile dell'anno successivo (prima scadenza per op.dal 6/7 al 31/12/2011 = 30/4/2012)	Scadenza a regime 31/3 dell'anno successivo (prima scadenza 31/3/2012 per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17/9/2011)
★	★	★	★
Attuazione delle disposizioni introdotte dall'art. 21 del D.L. 78/2010 Fra le finalità c'è l'accertamento sintetico in base allo "spesometro". N.B. non va dimenticato che altre informazioni a tal fine vengono acquisite anche tramite ulteriori comunicazioni all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73			La finalità è quella di contrastare l'utilizzo dello schermo societario nell'intestazione di beni di fatto nella disponibilità di soci e familiari

# COMUNICAZIONE SPECIALE LEASING LOCAZIONE E NOLEGGI



- Provvedimento AE n. 119563 del 05/08/2011 (*leasing finanziario e operativo*)
- Provv. 165979 del 21/11/2011 (*riscrittura tracciati ed estensione ad altri operatori commerciali per tanute attività di locazione e/o noleggio*)
- Nota AE 22/09/2011 e C.S. 26/9/2011 (chiarimenti riguardanti la comunicazione relativa a leasing e locazioni prevista dal Provv. 5/8/2011)
- Nota AE 22/12/2011

# SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE SPECIALE



Prov. 5/8/2011

- ◆ le società che esercitano “attività di **leasing finanziario e operativo**”

+

Estensione Prov. 21/11/2011

- ◆ altri “operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio dei seguenti beni mobili: **autovetture, caravan, altri veicoli<sup>[\*]</sup>, unità da diporto e aeromobili**”.

Nota 22/12/2011: “trattasi di altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o navigazione area o marittima”

Come precisato nella nota A.E. del 22/09/11 tali soggetti sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art.106 TUB o in sue sezioni che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo.

[\*] Nelle note del tracciato 1 “dettaglio cliente”, rispetto al testo indicato nel par.1.1. del Provvedimento, evidenziano, tuttavia, che in caso di locazione commerciale e noleggio il campo 17 “bene oggetto del contratto” può assumere solo i valori “(A) Autovettura”, “(B) Caravan”, “(D) Unità da diporto”, “(E) Aeromobile”. Non vengono, invece, richiamati valori quali “(C) Altro autoveicolo”, “(F) Immobili”, “(G) Bene mobiliare”, “(H) Altro” che, quindi, si ritiene siano relegati solo alle sole ipotesi di contratti di leasing finanziario o leasing operativo.

?!

# PRECISAZIONI COMUNICAZIONE SPECIALE



Agenzia Entrate – Nota 22/12/2011

Operatori commerciali  
che svolgono attività di  
locazione e/o noleggio



Per tali soggetti la comunicazione “speciale”  
decorre **dal 21/11/2011** fermo restando, per il 2010  
e per la frazione del 2011, l’obbligo di comunicare le  
operazioni con la comunicazione “ordinaria”.

Locazioni o noleggi  
inferiori al mese



Confermato obbligo comunicazione speciale  
indicando durata contratto = “zero”

N.B. Ovviamente per i soli beni interessati dalla  
comunicazione speciale

Attività secondaria  
(es. noleggio auto  
sostitutiva da parte  
dell’autoriparatore)



Va presentata comunque la comunicazione speciale  
per l’attività di locazione/noleggio

Per l’altra attività va presentata comunicazione  
ordinaria

Noleggio auto con  
conducente



Va presentata comunque la comunicazione  
ordinaria

Presentazione separata



Per i soggetti obbligati alla comunicazione speciale  
è comunque ammessa la presentazione separata  
(comunicazione ordinaria e comunicazione speciale)  
rispettando le diverse scadenze

# CONTENUTO COMUNICAZIONE SPECIALE



La versione dei tracciati del Provvedimento del 5/08/11, come modificata ed integrata dal provvedimento del 21/11/11, oltre al *record* di testa e di coda (che contengono i dati identificativi dell'obbligato, l'anno di riferimento della comunicazione e gli altri estremi della fornitura), contiene i seguenti 4 *record* di dettaglio:

- ◆ *record* dettaglio “**cliente**”;
- ◆ *record* dettaglio “**garante**” (da compilare solo nel caso di contratto con garanzia);
- ◆ *record* di dettaglio del **beneficiario** (da compilare solo nel caso di beneficiario diverso dal cliente);
- ◆ *record* di dettaglio del **cessionario/fornitore** (introdotto nella versione del 21/11 proprio al fine di evitare la comunicazione spesometro ai soggetti obbligati alla comunicazione dei contratti di leasing locazione o noleggio).

**Tracciato 1 – dettaglio clienti**

Tipo di dato	Contenuto	Note
Dati del cliente (persona fisica o persona non fisica)	Codice fiscale e altri dati anagrafici	Indicare 16 volte 9 nel caso di straniero privo di C.F.
Tipologia di contraente	1 = unico intestatario; 2 = cointestatario; 3 = subentrante (indicando in questo caso anche la data di subentro)	
Identificativo del contratto	Elemento identificativo in uso all'inviante	Gli stessi dati vanno indicati nel <i>record 2</i> (dati garante) e 3 (dati beneficiario) laddove da compilare
Data stipula contratto	Nel formato GGMMAAAA	
Durata del contratto	Va espressa in mesi	
Tipologia di contratto:	1 = <i>leasing</i> finanziario 2 = <i>leasing</i> operativo 3 = Locazione commerciale 4 = noleggio	<b>N.B. Per la locazione (codice 3) ed il noleggio (codice 4) il bene oggetto del contratto può assumere <u>solo</u> i valori A, B, D, E</b>
Bene oggetto del contratto	A = autovettura B = caravan C = altro autoveicolo D = unità da diporto E = aeromobile F = immobile G = bene mobiliare      H = altro	
Presenza e importo garanzia	0 = assenza 1 = presenza (in questo caso viene chiesto anche l'importo)	N.B. In presenza di garanzia va compilato anche il <i>record</i> dettaglio 2 (garante)
Importo totale corrispettivi contratto alla firma	Importo comprensivo di Iva e oneri accessori	Importo in euro (parte intera)
Importo corrispettivi pagati nell'anno	Come sopra	
Importo anticipo pagato nell'anno	Come sopra	
Importo riscatto pagato nell'anno	Come sopra	Sempre valorizzato a 0 per <i>leasing</i> operativo (codice 2), locazione commerciale (codice 3) e noleggio (codice 4)

# TRACCIATO 2 E 3



Tracciato 2 – dettaglio garante (se presente garanzia)		
Tipo di dato	Contenuto	Note
Dati del garante (persona fisica o persona non fisica)	Codice fiscale e altri dati anagrafici	Indicare 16 volte 9 nel caso di straniero privo di C.F.
Identificativo del contratto	Elemento identificativo in uso all'inviante	Gli stessi dati vanno indicati nel <i>record</i> 2 (dati garante) e 3 (dati beneficiario) laddove compilati
Data stipula contratto	Nel formato GGMMAAAA	
Durata del contratto	Va espressa in mesi	
Tipo di garanzia e importo	Tipo: 1 = fideiussione bancaria 2 = polizza fideiussoria 3 = garanzia reale 4 = garanzia personale 5 = garanzia atipica 6 = garanzia mista (presenza di più tipologie di garanzia) Importo: va indicato in € (parte intera)	N.B. Nella nota A.E. del 22/09/11 è stato precisato che per garanzia personale (4) deve intendersi fideiussione e per garanzia atipica (5), ad esempio, il patto di riacquisto, la lettera di patronage e l'impegno di subentro
Tracciato 3 – dettaglio beneficiario (se diverso dal cliente)		
Tipo di dato	Contenuto	Note
Dati del beneficiario (per-sona fisica o persona non fisica)	Codice fiscale e altri dati anagrafici	Indicare 16 volte 9 nel caso di straniero privo di C.F.
Identificativo del contratto	Elemento identificativo in uso all'inviante	Gli stessi dati vanno indicati nel <i>record</i> 2 (dati garante) e 3 (dati beneficiario) laddove compilati
Data stipula contratto	Nel formato GGMMAAAA	
Durata del contratto	Va espressa in mesi	

## Tracciato 4 – dettaglio del cessionario / fornitore

Tipo di dato	Contenuto	Note
Dati del cessionario o del fornitore (persona fisica o persona non fisica)	Codice fiscale e altri dati anagrafici	Indicare 16 volte 9 nel caso di straniero privo di C.F.
Tipologia del soggetto	0 = cessionario 1 = fornitore	Per cessionario si intende “soggetto diverso dal contraente o subentrante del contratto originario)
Importo totale dell’operazione	Comprensivo di Iva e oneri accessori	Importo in euro (parte intera)

# SCADENZE A CONFRONTO



Oggetto	Comunicazione ordinaria (Prov.22/12/10 e successive modifiche)	Comunicazione speciale (Prov. del 5/08/11 e successive modifiche)
Scadenze per l'annualità 2009	Non prevista	È stata prorogata al 31/1/12 N.B. Si ritiene che, per il 2009, la comunicazione sia limitata ai contratti interessati dalla compilazione dei record 1, 2 e 3
Scadenza per annualità 2010	2/01/12 (inizialmente era previsto il 31/10/11)	
Scadenza per annualità 2011	30 aprile dell'anno solare successivo, quindi 30/04/12	30 giugno dell'anno solare successivo (comprese anche eventuali altre operazioni sopra soglia)
Scadenze a regime	30 aprile dell'anno solare successivo	30 giugno dell'anno solare successivo (comprese anche eventuali altre operazioni sopra soglia)

# ALTRI ELEMENTI A CONFRONTO (1/2)



Oggetto	Comunicazione ordinaria (Prov. 22/12/10 e successive modifiche)	Comunicazione speciale leasing locazioni noleggi (Prov. 5/08/11 e successive modifiche)
Rilevanza soglie ex Prov. 22/10/11 (€25.000 per il 2010 ed € 3000/3600 dal 2011)	SI	<b>NO</b> per i contratti di <i>leasing</i> locazione e no-leggio oggetto di rilevazione nei dettagli 1, 2 e 3. <b>SI</b> per altre operazioni da comunicare nel dettaglio 4.
Data individuazione elementi da trasmettere (anno di competenza della comunicazione)	Data <b>registrazione</b> ex art.23, 24 e 25 del DPR n.633 (o, in mancanza <sup>[1]</sup> , momento di effettuazione ex art. 6) da indicare nel formato GGMMAAAA	Nel dettaglio 1 viene chiesta la <b>data di stipula</b> ed il codice identificativo del contratto (di <i>leasing</i> , locazione, noleggio), l'importo totale dei corrispettivi alla stipula, nonché, distintamente, gli importi " <b>pagati</b> " nell'anno (oggetto di comunicazione) per corrispettivi, anticipo e riscatto. Per le altre operazioni (sopra soglia) da indicare nel dettaglio 4, i tracciati si limitano a chiedere " <i>l'importo totale dell'operazione comprensivo di Iva e oneri accessori</i> " senza precisare se rileva la data di pagamento o di registrazione né come vadano individuate le soglie <sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Come precisato nella C.M. n.28/E/11, par.2.1, il ricorso al momento dell'effettuazione ex art.6 del DPR n.633/72 opera "*solo in assenza dell'obbligo di registrazione*".

<sup>[2]</sup> Considerato che i dati del dettaglio 4 sostituiscono quelli della comunicazione sopra soglia di cui al Prov. del 22/12/10 (e successive modifiche), ad avviso di chi scrive, va da sé che le regole dovrebbero essere (per omogeneità) le stesse (rilevano, quindi, le operazioni registrate a prescindere dall'effettivo pagamento).

Nella Nota 22/12/2011 nella risposta 6 è stato "precisato" che "si può fare riferimento agli incassi registrati". Nella risposta 24 (con riferimento, però, ad un caso di ritardata fatturazione) si ritorna, tuttavia, al concetto di "incassi registrati".

# ALTRI ELEMENTI A CONFRONTO (2/2)



Oggetto	Comunicazione ordinaria (Prov. 22/12/10 e successive modifiche)	Comunicazione speciale leasing locazioni noleggi (Prov. 5/08/11 e successive modifiche)
Tipo di raggruppamento dati da comunicare	Si tratta di una comunicazione dettagliata per operazione/registrazione (e non cumulativa per cliente/ fornitore) e, fra i dati da comunicare, viene chiesta anche la data di registrazione dell'operazione <sup>[3]</sup>	Si tratta di una comunicazione cumulativa annua per singolo contratto, per i <i>record</i> 1, 2 e 3 Dovrebbero valere le stesse regole della comunicazione sopra soglia per i dati di <i>record</i> 4, ancorché non venga chiesta la data di registrazione dell'operazione
Comunicazione "negativa" (cioè in mancanza di dati)	Non prevista <sup>[4]</sup>	Prevista

[3] Si evidenzia che nella risposta 4 della Nota Ae dell'11/10/11 è stato precisato che "ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio". Tale precisazione consente di evitare quanto indicato nella C.M. 24/E/11, §3.2, circa il "consolidamento" in un'unica riga (con data dell'ultima registrazione dell'anno) degli importi riguardanti più fatture, singolarmente sotto soglia, ma relative a contratti collegati, a contratti da cui derivano corrispettivi periodici oppure ad acconti e saldi.

[4] La 3<sup>a</sup> versione dei tracciati (Prov. 16/09/11) ha eliminato la tipologia di invio "3 = comunicazione negativa" che era, invece, apparsa nella 2<sup>a</sup> versione (Prov. 21/06/11) confermando, quindi, che l'ordinaria comunicazione sopra soglia non va effettuata in mancanza di dati da comunicare.

# SLALOM FRA COMUNICAZIONE SPECIALE E ORDINARIA (1/2)



caso	Tipo contratto/operazione	Fornitore			Committente (se operatore Iva)
		Comunicazione speciale		Comunicazione ordinaria spesometro	Comunicazione ordinaria spesometro
		Dettagli o 1, 2 e 3	Dettaglio 4		
1a	Leasing immobiliare o mobiliare (di qualsiasi bene) da parte di società di leasing	SI	NO	NO	Si ritiene di NO
1b	Altre operazioni sopra soglia da parte di società di leasing	NO	SI (se sopra soglia)	NO	Si ritiene di SI (se sopra soglia)
2a	Locazioni e/o noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili da parte di operatori che svolgono tale attività	SI	NO	NO	Si ritiene di NO
2b	Altre operazioni sopra soglia da parte degli operatori di cui sopra	NO	SI (se sopra soglia)	NO	Si ritiene di SI (se sopra soglia)

**Nella nota 22/12/2011 l'Agenzia ha invece detto di SI**

La precisazione contrasta con: p 2.4 del Provv. 22/12/2012 e relative motivazioni; art. 6, co.4, Statuto contribuente; Art. 7 co1/f D.L. 70/2011

# SLALOM FRA COMUNICAZIONE SPECIALE E ORDINARIA (2/2)



caso	Tipo contratto/operazione	Fornitore			Committente (se operatore Iva)
		Comunicazione speciale		Comunicazione ordinaria spesometro	Comunicazione ordinaria spesometro
		Dettaglio 1, 2 e 3	Dettaglio 4		
3	Locazioni e/o noleggio di immobili, altri autoveicoli (diversi da quelli sopra citati) e altri beni da parte di soggetti tenuti alla comunicazione speciale	NO	SI (se sopra soglia)	NO	SI (se sopra soglia)
4	Locazioni e/o noleggio di immobili, altri autoveicoli (diversi da quelli sopra citati) e altri beni da parte di soggetti non tenuti alla comunicazione speciale	NO	NO	SI (se sopra soglia)	SI (se sopra soglia)

Nella nota 22/12/2011 dell'Agencia è stato precisato che l'**esclusione** dalla comunicazione ordinaria riguarda il committente dei servizi *“per la quasi totalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, **i contratti di locazione** e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti/cessioni intracomunitarie e altre”*.

# COMUNICAZIONE ORDINARIA SPESOMETRO




- Art. 21 D.L. 78/2010
- Provvedimento AE n. 184182 del 22/12/2010
- Provvedimento AE n. 59327 del 14/4/2011 (*proroga esclusione operazioni no obbligo fattura*)
- Provvedimento AE n. 92846 del 21/06/2011 (*riscrittura tracciati record*)
- Art. 7, co.2, lett. o) del D.L. 70/2011 integrato dall'art. 23, co.41, del D.L. 98/2011 (*pagamenti con carte di credito, debito o prepagate*)
- Provv. 133642 del 16/9/2011 (3<sup>a</sup> versione tracciati)
- Provv. 186218 del 21/12/2011 (*proroga 1<sup>a</sup> scadenza al 31/1/2012*)

## Prassi Agenzia:

- ✓ Risposte forum Italia Oggi del 14/1/2011
- ✓ Risposte Telefisco del 26/1/2011
- ✓ C.M. 24/E del 30/5/2011
- ✓ C.S. 21/6/2011
- ✓ Nota Ae 11/10/2011
- ✓ Nota Ae 22/12/2011

È stato precisato che:

1. non è obbligatoria la comunicazione delle locazioni immobiliari (sia da parte del locatore che dell'utilizzatore);
2. devono essere inserite le operazioni di leasing da parte degli utilizzatori (l'esonero dalla comunicazione ordinaria dello spesometro spetterebbe solo alle società di leasing e noleggio obbligate alla comunicazione speciale di cui al Provv 5/8/2011 e 21/11/2011)



Questa precisazione è in netto contrasto con quanto indicato, in materia di esclusioni, sia nel Provvedimento del 5/8/2011 (comunicazione speciale leasing, poi estesa ad alcune locazioni e noleggi) che nel Provvedimento del 22/12/2010 (comunicazione ordinaria spesometro), sia con i principi dello Statuto del Contribuente (in particolare dell'art. 6, co.4) che dell'art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011 (rubricato "semplificazioni fiscali").

<p>Prov. 22/12/2010 p. 2.4</p>	<p>“Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: ... operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.</p>
<p>Motivazioni Prov. 22/12/2010</p>	<p>“Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento <b>ed in considerazione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente</b>, sono <b>escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria</b>. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list”.</p>
<p>Motivazioni Prov. 5/8/2011</p>	<p>“... Inoltre la presente comunicazione rientra fra quelle escluse dall’obbligo di cui all’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, trattandosi di operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, <b>anche al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni non inferiori ai 3000 Euro ed in considerazione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente. In particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010</b>, attuativo della predetta norma, ha stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali è da annoverarsi la presente.”</p>
<p>Art. 6, co.4, L. 212/2010 Statuto contribuente</p>	<p><b>Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria</b> o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.</p>
<p>Art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011</p>	<p>“I contribuenti <b>non devono</b> fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni”.</p>

## Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria

L'**esclusione** dalla comunicazione ordinaria riguarda il committente dei servizi “per la quasi totalità delle comunicazioni all'anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti/cessioni intracomunitarie e altre”.

Fanno **eccezione**, tra le utenze, relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria e le operazioni relative ai **contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori**, per la natura soggettiva dell'esonero disposto con solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi.

## Operazioni art. 74 co1 (Sali, tabacchi, fiammiferi, telefonia pubblica e vendita documenti di viaggio)

Le operazioni che avvengono fuori dell'ambito di applicazione dell'Iva sono escluse dalla comunicazione.

## Comunicazione fornitore nella compravendita immobiliare

Corrispettivo risultante dall'atto notarile € 300.000 stipulato nel 2011

Acconto acquisto immobile fatturato e pagato nel 2010 = € 100.000 ◆ SI

Fatturazione e pagamento, nel giorno dell'atto, del saldo di € 200.000 ◆ NO



## INDIVIDUAZIONE SOGLIE 3.000, 3.600 (O 25.000)

Punto 2.1

Prov.

22/12/10

... Qualora siano stipulati **più** contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei **corrispettivi previsti** per tutti i predetti contratti.

Punto 2.2

Prov.

22/12/10

Per i contratti di **appalto**, di **fornitura**, di **somministrazione** e **gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici**, l'operazione è da comunicare qualora i **corrispettivi dovuti in un anno solare** siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.

## Osservazioni in merito al punto 2.1. e 2.2

### **ANNO SOLARE**

Si osserva che il richiamo all'anno solare è contenuto solo nel punto 2.2. del Provvedimento.

Come vedremo la C.M. 24/E/11 § 3.2 sembra, tuttavia, accomunare le ipotesi di contratti collegati e quella di contratti ad esecuzione periodica.

Quale  
principio  
vale ?

### **CORRISPETTIVO “PREVISTO” E CORRISPETTIVO “DOVUTO”**

Si osserva che nel punto 2.2 si fa riferimento al “corrispettivo dovuto” mentre nel punto 2.1 si cita il “corrispettivo previsto”.

Come ci si comporta nel caso seguente ?

Contratto di assistenza dal **01/11/2011 al 28/2/2012** per complessivi € 3.600 con fatturazione/pagamento mensile.

E' ragionevole concludere che nel caso di rinnovo automatico del contratto le fatture del 2012 debbano andare tutte comunicate (anche se singolarmente sotto soglia). Se non c'è rinnovo il corrispettivo “dovuto” nell'anno solare 2012 rimane (come quello del 2011) inferiore alla soglia e quindi pare ragionevole concludere che le relative fatture non debbano essere comunicate.

# SOGLIE OPERAZIONI “COLLEGATE”



## Collegamento negoziale

C.M. 24/E/2011 §3.2

La circolare precisa che:

➔ secondo il consolidato orientamento della Cassazione:

- il **collegamento negoziale** è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti
- tale collegamento può, tra l'altro, riguardare sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo;

Esempio della circolare:

- contratto preliminare rispetto a quello definitivo;
- locazione con patto di futura vendita;
- sublocazione;
- sub contratto di mandato;
- **subfornitura ex legge 192/98**

◆ “ai fini della comunicazione in analisi, **il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore alle soglie previste dal provvedimento (a regime € 3.000 o 3.600 a seconda dei casi).**”

## La volontà espressa in un unico contesto

Cass. 14611 del 12/7/2005

“ ... le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di **volontà espresse in uno stesso contesto**, dar vita a più **negozi distinti ed indipendenti** ovvero a **più negozi tra loro collegati**. Le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in

- **contratti collegati**,
- **contratti misti** (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente)
- **e contratti complessi** (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico)”.

# SOGLIE OPERAZIONI “COLLEGATE”



Collegamento negoziale

LA GIURISPRUDENZA

Cass. 18884 del 10/7/2008 Cass. 14611 del 12/7/2005 Cass. 7074 del 28/3/2006  
Cass 23470 del 17/12/2004 Cass 5851 del 16/3/2006

*“(...) il **collegamento negoziale** non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono **un risultato economico unitario e complesso**, che viene realizzato **non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti**, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi.*

*“il contratto collegato **non è, quindi, un tipo particolare di contratto**, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che **le vicende** che investono un contratto (**invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.**) **possono ripercuotersi sull'altro**, seppure non in funzione di condizionamento reciproco (ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa) e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio”.*

# SOGLIE OPERAZIONI “COLLEGATE”



Pagamenti frazionati “sotto soglia”

C.M. 24/E/2011 §3.2

Viene precisato che *“a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (3.000 euro ovvero 3.600 euro), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record.*


*In tali casi, nel campo “data dell'operazione”, va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'articolo 6 del decreto”.*

?!

soluzione

Risp. 4  
Nota  
11/10/11

Ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio



## Tentativo di interpretazione della risposta 3 della Nota AE 11/10/2011

### Il caso

**Contratto (si ipotizza del 2011) tra Committente e Consorzio = € 10.000** ◆ il consorzio comunica all'Agencia le varie fatture emesse al committente (anche se singolarmente sotto soglia) con modalità di pagamento 2 "importo frazionato"

### **Affidamento servizi ai consorziati (da parte del consorzio):**

◆ la comunicazione da parte del consorzio va effettuata quando *"la somma dei corrispettivi previsti per ciascun contratto di ciascun consorziato"* supera la soglia di € 3.000 (tesi formulata nel quesito di cui la risposta conferma la validità anche se letteralmente il tenore pare fare riferimento alla posizione del consorziato)

◆ per il consorziato (pare che) *"la comunicazione delle operazioni (anche se inferiori al valore soglia) avverrà qualora il singolo contratto col consorziato sia di valore superiore ai 3.000 €"*. N.B. nella risposta viene precisato *"che il riscontro del superamento della soglia di rilevanza avverrà indipendentemente dal valore dell'eventuale contratto originariamente stipulato col committente"*

## Indicazioni orientative

A titolo esemplificativo, si ritiene appropriato considerare cumulativamente il calcolo delle soglie nei seguenti casi:

- fornitura continuativa di pasti nelle mense (sia nel caso di semplice cessione dei pasti che di più complesse prestazione di catering);
- acquisto di carburanti con il sistema del netting o memory cards;
- fornitura di lavoro temporaneo (fatture delle agenzie di lavoro interinale);
- noleggio di attrezzature e macchinari;
- contratti di assistenza/manutenzione;
- contratti di agenzia e rappresentanza;
- contratti d'appalto/d'opera per l'elaborazione di dati contabili o cedolini
- altri servizi con carattere di periodicità e continuità (sono comunque escluse dalla comunicazione le utenze energetiche e telefoniche).

## Osservazioni in merito alla classica compravendita

### Telefisco 2011(C.M. 28/E/2011 §2.2) + C.M. 24/E/2011 § 3.2.

“Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione, ecc), **anche se conclusi verbalmente**, la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un interno anno solare siano di importo complessivo non inferiore ad € 3.000. **Per le altre tipologie di contratto (es. compravendita) il superamento della soglia di 3.000 deve sempre essere collegato alla singola operazione.**”

### Cosa si intende per “singola operazione” ?

Secondo l’accezione dell’articolo 6 del DPR 633/72 (legge Iva) *“le cessioni di beni si considerano effettuate ... nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili”*.

Se si sposa la definizione dell’art. 6 pare possibile sostenere che, anche in presenza di un unico ordine/contratto di compravendita, ai fini della verifica della soglia, non è necessario considerare cumulativamente le fatture corrispondenti a consegne frazionate in periodi diversi

N.B. Tale conclusione può trovare dei limiti ad esempio nel caso di somministrazione di beni (con obbligo di fatturazione differito al momento del pagamento) oppure di subfornitura ex Legge 192/98

(quesito 17 Nota AE 22/12/2011)

## **D) *Rapporti continuativi tra imprese***

Si verifica spesso il caso di rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate. Ad esempio:

- impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, imprese di imbiancatura, ecc che effettuano acquisti ripetuti nel corso dell'anno presso lo stesso fornitore “di fiducia”;
- imprese che operano conto terzi, ad esempio, nei settori della meccanica o dell'abbigliamento hanno di frequente rapporti con lo stesso committente o, in altri casi, al massimo con 2/3 committenti, da cui ricevono in modo continuativo commesse per l'esecuzione di diversi quantitativi di beni lavorati. In particolare si deve anche considerare che spesso le diverse commesse vengono svolte in contemporanea, con l'emissione di un'unica fattura periodica mensile per ogni lavorazione eseguita nel mese stesso.

Si ritiene che in questi casi si possa rientrare nel concetto di contratti collegati.

La comunicazione si esegue se l'importo complessivo dei contratti supera il limite soglia, con il codice modalità di pagamento 2.

Si chiede conferma.

**R) Si, per gli esempi fatti, si conferma che la comunicazione è da effettuarsi se l'importo complessivo dei contratti risulta non inferiore alla soglia di rilevanza.**

# NOVITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2012

# MODALITÀ PRESENTAZIONE



## Novità dal 2011

Situazione	D.A.Iva	C.A.I.
Saldo annuale a credito	Possibilità presentazione Iva autonoma	Esonero se D.A.I. presentata entro febbraio
Saldo annuale a debito	Possibilità presentazione autonoma <b>NOVITÀ</b> C.M. 1/E/2011 <b>recepita anche nel modello Iva 2012</b>	Esonero se D.A.I. presentata entro febbraio



**La presentazione in via autonoma** della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato **entro il 16 marzo in un'unica soluzione** ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.

# RIMBORSO IVA ANNUALE



## Quadro VR

VR2	Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3				Art. 34, c. 9		
	Cassazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c.	Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli		
	1	2	3	4	5	6	7		
VR1	Importo chiesto a rimborso di cui da liquidare mediante procedura semplificata							1 2	,00 ,00
VR3	Minore eccedenza detraibile del triennio								,00
VR4	ECCEDENZIA DETRAIBILE PER IL 2009								,00
VR5	ECCEDENZIA DETRAIBILE PER IL 2010								,00
VR5	Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA								
VR5	ECCEDENZIE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA		2009	2010	2011				,00 ,00 ,00
VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso								
VR7	Contribuenti Subappaltatori								
VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi								
VR9	Contribuenti virtuosi		1	Importo erogabile senza garanzia		2			,00

Prevalenza operazioni non soggette. Al numeratore vanno considerate le operazioni non territoriali per effetto artt. da 7 a 7-septies + operazioni n.i. art.8, 8-bis, 9 e art. 58 **+ art .41**

Rimediata la dimenticanza del modello Iva 2011

# RIMBORSO IVA TRIMESTRALE

Lettera D)  
art. 30, co.3, DPR  
633/72  
Operazioni non  
territoriali > 50%

**FINO AL 16/03/2012**

Questa causale non consente l'accesso al rimborso  
trimestrale



Novità introdotta dall'art. 8 co. 2/h della L.217/2011 (Comunitaria 2010)

Art. 38-bis co.2  
DPR 633/72  
N.B.  
Sarà in vigore dal  
17/03/2012

Il contribuente può ottenere rimborsi in relazione a periodi inferiori all'anno ... nelle ipotesi ... *e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando **effettua**, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, **per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)***



Leggasi "terzo"

# AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA



Novità  
D.L138/2011

➔ Dal 17/9/2011 l'aliquota ordinaria è aumentata dal 20% al 21%

	VE9				,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20				,00	4	,00
	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	10	,00
	VE22				,00	20	,00
	VE23				,00	21	,00
	Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)			,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)					,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00		
		Esportazioni					
	VE30	2		3	,00	,00	



QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2	,00	,00	
	VF2		,00	4	,00	,00	
	VF3		,00	7	,00	,00	
	VF4		,00	7,3	,00	,00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00	
	VF6		,00	8,3	,00	,00	
	VF7		,00	8,5	,00	,00	
	VF8		,00	8,8	,00	,00	
	VF9		,00	10	,00	,00	
	VF10		,00	12,3	,00	,00	
	VF11		,00	20	,00	,00	
	VF12		,00	21	,00	,00	
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			

# AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA



C.M. 45  
12/10/2011

→ Correzione errori legati all'errata applicazione della vecchia aliquota

<b>Periodicità liquidazione</b>	<b>Fatture con Iva errata 20%</b>	<b>Rimedio gratuito con nota addebito differenza Iva</b>
Mensili	Fatture emesse entro novembre 2011	Entro 27/12/2011 (*)
Trimestrali	Fatture emesse entro settembre 2011	Entro 27/12/2011 (*)
Mensili	Fatture emesse a dicembre 2011	Entro 16/3/2012 (*)
Trimestrali	Fatture emesse nel 4° trimestre 2011	Entro 16/3/2012 (*)

(\*) Eventuale versamento Iva con ordinario codice tributo (6009...6012; 6033; 6099)  
Si interessi legali se versamento oltre i termini ordinari (1991)  
NO sanzioni

# AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA



C.M. 45  
12/10/2011

➔ CASI PARTICOLARI

Agenzie viaggio	Non rileva il pagamento degli acconti. La parte da assoggettare ad Iva 20 e quella ad Iva 21 va individuata sulla base del <b>rapporto % tra i corrispettivi dei viaggi interamente pagati</b> (o con inizio viaggio) <b>entro il 16/09/2011</b> e quelli <b>pagati successivamente</b>
Regime speciale margine beni usati (metodo globale)	La parte da assoggettare ad Iva 20 e quella ad Iva 21 va individuata sulla base del <b>rapporto % tra le operazioni effettuate entro il 16/09/2011</b> e quelle effettuate <b>successivamente</b>
Somministrazione acqua, luce, gas	Fatture con consumi presunti ad aliquote diverse. Nel caso di misuratori che non sono in grado di individuare quelli fatturati al 20% e quelli fatturati al 21%, la corretta aliquota da applicare agli accrediti va determinata considerando l'aliquota vigente nel periodo prevalente cui il conguaglio si riferisce.

# REVERSE CHARGE CELLULARI E MICROPROCESSORI



Art. 17 co. 6/a (cellulari) e 17 co.6/b (microprocessori)

Lato Attivo

Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2	,00
Cessioni di oro e argento puro		3	,00
Subappalto nel settore edile		4	,00
Cessioni di fabbricati strumentali		5	,00
Cessioni di telefoni cellulari		6	,00
Cessioni di microprocessori		7	,00

Lato passivo

in ogni caso (art. 10, comma 5)		,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)		,00

## Art. 17 DPR 633/72

**co. 6]** Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) ...


a-bis) ...

**b)** alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all' articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

**c)** alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) ...

N.B. Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (Finanziaria 2008)



*“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.*

Decisione del Consiglio  
22/11/2010 n.  
2010/710/UE (GUUE  
25/11/2010)

## Primi chiarimenti C.M. 59/E del 23/12/2010

- ✓ L'applicazione viene considerata applicabile per le cessioni effettuate al **dal 01/4/2011**
- ✓ L'efficacia della decisione UE scade al più tardi il 31/12/2013
- ✓ Il testo della decisione Ue prevale su quello nazionale e quindi il reverse **NON** trova applicazione per la cessione di PERSONAL COMPUTER ma solo per i COMPONENTI di P.C. (oltre, ovviamente, ai "cellulari")
- ✓ Va applicato alle sole cessioni di beni effettuate nella FASE DISTRIBUTIVA CHE PRECEDE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO ◆ **non trova quindi applicazione nella fase di commercio al dettaglio e cioè verso utilizzatori finali (ancorché quest'ultimi siano soggetti passivi)** ◆ nella R.M.36/E del 31/3/2011 il riferimento al "commercio al dettaglio" è da intendersi anche alle attività assimilate dell'art. 22 del DPR 633 (... spacci interni, apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante)
- ✓ Non trova applicazione per le cessioni dei contribuenti minimi. Trova, invece, applicazione quando i minimi sono cessionari.
- ✓ Per le violazioni trovano applicazione le disposizioni dell'art.6, co.9-bis, del D.lgs 471/97

## DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

R.M. 36/E del 31/3/2011

- ✓ Dal punto di vista soggettivo viene evidenziato che il reverse si applica a tutte le **cessioni che avvengono prima dell'installazione in beni destinati al consumo finale**, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia eventualmente l'intenzione di installare/assemblare i beni su prodotti destinati al consumo finale (anche eventualmente in esecuzione di prestazioni di riparazione/manutenzione)

In merito all'individuazione oggettiva dei beni interessati dal reverse viene precisato che il meccanismo si applica alla cessione di tutti i *“dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione”* (come da testo comunitario), *“ivi comprese le cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali”* e che il riferimento ai *“microprocessori e unità centrali di elaborazione appare esemplificativo e, pertanto, si è dell'avviso che ricadano nell'ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542.3190.00 della nomenclatura tariffaria”* doganale (di cui riteniamo utile riprodurre un estratto).

## Altre precisazioni: R.M. 36/E del 31/3/2011

- non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale del cessionario, ancorché soggetto passivo;
- per le eventuali rettifiche (note di variazione) intervenute dopo il 1/4/2011 e riferite ad operazioni originariamente effettuate prima di tale data, non torna applicabile il meccanismo del reverse charge;
- per le eventuali rettifiche riferite ad operazioni effettuate da decorrere dal 01/4/2011 l'obbligo/facoltà di rettifica in aumento/diminuzione dell'imposta deve intendersi posto in capo al cessionario debitore d'imposta sotto la propria responsabilità nei casi e nei termini consentiti dall'art. 26 del DPR n.633/72, mentre il cedente provvede all'annotazione della variazione con riguardo al solo imponibile;
- il reverse charge in analisi (ferme restando le condizioni) trova applicazione anche nel caso di cessionario non residente identificato in Italia così come nei passaggi fra committente o commissionario o fra commissionario e committente nei contratti di commissione.

# REVERSE CHARGE CELLULARI E MICROPROCESSORI



Cedente	Cessionario	Obblighi cedente	Obblighi Iva del cessionario
Produttore o grossista	Soggetto passivo d'imposta	Fattura senza addebito di Iva ai sensi dell'art. 17 co.6 lett. c) e d) (*)	Integra la fattura nel mese di ricevimento ed effettua la doppia registrazione (*)
	Privato o Ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale oppure che effettua l'acquisto nella sfera istituzionale	Fattura con Iva esposta	/
Negoziante e assimilati	Soggetto passivo d'imposta	Fattura con Iva esposta	Registrazione fattura acquisto
	Privato o Ente non commerciale che svolge solo attività istituzionale oppure che effettua l'acquisto nella sfera istituzionale	Come sopra	/
	Grossista	Fattura senza addebito di Iva ai sensi dell'art. 17 co.6 lett. c) e d) (*)	Integra la fattura nel mese di ricevimento ed effettua la doppia registrazione (*)

(\*) A meno che non si tratti di utilizzatore finale.

# QUADRO F

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	
VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta
VF6	
VF7	
VF8	
VF9	
VF10	
VF11	
VF12	
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta
VF16	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008 <sup>1</sup> <sub>2</sub>
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011
VF22	<b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>
VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

Art. 19-bis 1  
Acq. Tartufi occ.

Art. 19 co.2  
Art. 36-bis

Distinzione ipotesi indetraibilità oggettiva (VF18) dalle altre ipotesi di intetraibilità soggettiva diverse da pro-rata (VF19)

# Quadro A: NUOVA SEZIONE 3

Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4
VA20				
VA21				



## Estremi identificativi dei rapporti finanziari (Banche, Poste, ecc)

Imprese e professionisti con v.a. fino a 5 milioni di euro che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante



L'indicazione dei rapporti in d.Iva e redditi dimezza eventuali sanzioni dell'art. 1, 5 e 6 del D.Lgs 471/97

Art. 2, co.36-vicies-ter D.L n.138/2011

01	Conto corrente
02	Conto deposito titoli e/o obbligazioni
03	Conto deposito a risparmio libero/vincolato
04	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
05	Gestione collettiva del risparmio
06	Gestione patrimoniale
07	Certificati di deposito e buoni fruttiferi
08	Portafoglio
09	Conto terzi individuale/globale
10	Dopo incasso
11	Cessione indisponibile
12	Cassette di sicurezza
13	Depositi chiusi
14	Contratti derivati
15	Carte di credito/debito
16	Garanzie
17	Crediti
18	Finanziamenti
19	Fondi pensione
20	Patto compensativo
21	Finanziamento in pool
22	Partecipazione
98	Operazione extra conto
99	Altro rapporto

# Quadro A: RIGO VA14

Sez. 2 - Dati  
riepilogativi relativi  
a tutte le attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1						
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010 (imponibile e imposta)	1		2	,00	,00		
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1			Importo compensato nell'anno 2011	2		,00
VA13	<del>Operazioni effettuate nei confronti di condomini</del>							,00
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98/2011) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1			2	6497	,00
VA15	Società non operative		1					

Rettifica detrazione per soggetti che abbandonano il regime ordinario Iva ed entrano nel 2012 nel nuovo regime dei contribuenti minimi

# NUOVO REGIME DEI MINIMI ED EX MINIMI dal 2012

Art. 27 co.1 e 2 D.L. 98/2011 ♦ Provv 185820 del 22/12/2011

Art .27 co. 3 del D.L. 98/2011 ♦ Provv 185825 del 22/12/2011

## Durata potenziale massima

### Soggetti over 35 anni

Applicabile al massimo per 5  
periodi d'imposta

### Soggetti under 36 anni

Applicabile anche oltre 5 periodi  
d'imposta (senza necessità di  
esercitare opzioni espresse) ma al  
massimo fino al periodo d'imposta  
in cui viene compiuto il 35° anno di  
età

**Esclusivamente alle persone fisiche residenti che:**

- ◆ intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione **dal 01.01.2012;**  
oppure
- ◆ l'hanno intrapresa precedentemente ma comunque **successivamente al 31.12.2007.**

# NUOVO REGIME CONTRIBUENTI MINIMI



## Requisiti tradizionali

Art 1 co 96 e 99  
L. 244/2007

- ✓ Ricavi/compensi non superiore ad € 30.000
- ✓ No cessioni all'esportazione e assimilate (artt. 8, 8-bis, 9 e 71)
- ✓ No spese per collaboratori e dipendenti
- ✓ Beni strumentali non superiori a 15.000 nel triennio
- ✓ No attività da regimi speciali
- ✓ No cessione esclusiva o prevalente di immobili e veicoli nuovi
- ✓ No partecipazioni trasparenti

## Requisiti nuovi

Art. 27 co .2  
D..L. 98/2011

- ✓ No esercizio attività nei 3 anni precedenti
- ✓ No mera prosecuzione di attività già esercitata come lavoro dipendente o autonomo (No problem se pratica professionale obbligatoria oppure se perdita lavoro dipendente per mobilità o cause indipendenti dalla propria volontà)
- ✓ Se prosecuzione attività svolta da altro soggetto costui non deve aver superato € 30.000

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI



<p>Soggetti ammessi naturalmente</p> <p>Nb: Tali soggetti possono comunque optare per li regimi contabili non agevolati</p>	<p>Persone fisiche che, <b>pur rispettando i requisiti del vecchio regime</b>, non rispettano <b>gli ulteriori requisiti dei “nuovi minimi”</b> (e pertanto, dal 2012, non possono adottare tale regime o ne fuoriescono)</p>	<p>Si tratta cioè dei soggetti che si trovano in almeno una di queste situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.. hanno <b>iniziato l’attività prima del 1.01.2008</b>;</li><li>.. nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, hanno esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa;</li><li>.. l’attività esercitata costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;</li><li>.. proseguono un’attività di terzi, i cui ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente sono superiori a € 30.000.</li></ul>
	<p>Persone fisiche che fuoriescono dal nuovo regime dei minimi per decorrenza dei termini di applicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Soggetti che hanno iniziato l’attività over 35 anni per i quali è decorso il quinquennio;</li><li>▪ Soggetti che hanno iniziato l’attività under 35enni, usufruito del regime dei minimi anche decorso il quinquennio, ma che, dall’anno successivo al compimento del 35° anno di età, decadono.</li></ul>

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI



<p>Soggetti che possono accedere per opzione al regime contabile semplificato degli ex minimi</p>	<p>Possono accedere al regime semplificato anche i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>.. persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche del vecchio regime dei minimi (commi 96 e 99, dell'art.1, L. 244/2007) hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);</li><li>.. persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche del nuovo regime dei minimi (art. 27, co.1 e 2, D.L. 98/2011) hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000).</li></ul> <p><b>N.B.</b> Chi ha in precedenza optato per il regime ordinario deve però considerare il vincolo minimo triennale della validità di tale opzione.</p>
<p>Minimi che possono optare per il regime contabile semplificato degli ex minimi</p>	<p>I soggetti che, anche in mancanza di precedenti opzioni, sono in possesso dei vecchi e nuovi requisiti dei minimi, possono optare per il regime contabile semplificato degli ex minimi (la possibilità è prevista dal provvedimento 185820/2011, anche se, di fatto, non è conveniente).</p> <p><b>N.B.</b> Le opzioni vanno comunicate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (Quadro VO Iva 2013 per l'opzione esercitata nel 2012).</p>

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI



<p>Soggetti che possono accedere per opzione al regime contabile semplificato degli ex minimi</p>	<p>.. persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche del vecchio regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000); .. persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche del nuovo regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000). <b>N.B.</b> Chi ha in precedenza optato per il regime ordinario deve però considerare il vincolo minimo triennale della validità di tale opzione.</p>
<p>Minimi che possono optare per il regime contabile semplificato degli ex minimi</p>	<p>I soggetti che, anche in mancanza di precedenti opzioni, sono in possesso dei vecchi e nuovi requisiti dei minimi, possono optare per il regime contabile semplificato degli ex minimi (la possibilità è prevista dal provvedimento 185820/2011, anche se, di fatto, non è conveniente). N.B. Le opzioni vanno comunicate con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (Quadro VO Iva 2013 per l'opzione esercitata nel 2012).</p>
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>Sono esclusi dal regime contabile semplificato degli ex minimi i soggetti che si avvalgono delle stesse disposizioni speciali che escludono l'applicazione del regime del nuovo (e vecchio) regime dei minimi. Il Provv. 185825/2001 chiarisce espressamente che l'esclusione non opera per i produttori agricoli che esercitano l'attività nei limiti dell'art. 32 del TUIR (tassazione fondiaria dei redditi).</p>

# TASSAZIONE A CONFRONTO



Nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000	Contribuenti minimi	Nuovo regime minimi	Regime contabile semplificato ex minimi
Dal 2011	Dal 2008 al 2011 compresi	Dal 2012	Dal 2012

Presentazione UNICO	SI	SI (quadro CM)	SI	SI
Tassazione Irpef	Sostitutiva Irpef 10%	Sostitutiva 20%	<b>Sostitutiva 5%</b>	Ordinaria
Tassazione addizionali Irpef	No			Ordinaria
Tassazione Irap	Ordinaria (salvo carenza autonomia organizzativa)			Esenzione
Ritenuta acconto da parte del sostituto d'imposta	No	SI 20% lavoro autonomo 23% sul 50% nel caso di provvigioni	<b>NO (1)</b> <b>(Prov. 22/12/2011 § 5)</b>	SI 20% lavoro autonomo 23% sul 50% nel caso di provvigioni
Versamento acconti redditi	No Sostitutiva SI Irap	SI Sostitutiva	SI Sostitutiva	SI Irpef e addizionali

# ESCLUSIONE DALLA RITENUTA D'ACCONTO PER I NUOVI MINIMI



Il provvedimento 22.12.2010 dispone affinché i ricavi e i compensi percepiti nel nuovo regime dei minimi in vigore dal 2012 non siano assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

A tal fine è previsto che il contribuente minimo rilasci un'apposita dichiarazione nella quale venga precisato che *“il reddito cui afferisce il compenso fatturato è soggetto all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 27, co. 1, del D.L. 98/2011 e non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi del Provvedimento AE n. 185820/2011”*.

Si ritiene che tale dichiarazione possa essere inserita direttamente in fattura.

**N.B.** Se il contribuente minimo ha emesso **fatture non ancora incassate entro il 31/12/2011**, con indicazione della ritenuta d'acconto, potrà evitare di subire la ritenuta consegnando al sostituto d'imposta la citata dichiarazione.

# ADEMPIMENTI A CONFRONTO (1)



<b>Nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000</b>	<b>Contribuenti minimi Art. 1 cc 96-117 L. 244/2010</b>	<b>Nuovo regime minimi</b>	<b>Regime contabile semplificato ex minimi</b>
Dal 2011	Dal 2008 al 2011 compresi	Dal 2012	Dal 2012

Determinazione Iva	Analitica (Iva a debito meno Iva detraibile)	Esonero (no detrazione Iva)	Esonero (no detrazione Iva)	Analitica (Iva a debito meno Iva detraibile)
Periodicità	Annuale (16/03)	/	/	Annuale (16/03)
Acconto Iva 27/12	No	/	/	No
Comunicazione annuale Iva	Obbligo (salvo v.a. <= € 25.000,00)	No	No	Obbligo (salvo v.a. <= € 25.000,00) (1)
Dichiarazione annuale Iva	Si, salvo esoneri tradizionali	No	No	Si, salvo esoneri tradizionali <sup>93</sup>

# ADEMPIMENTI A CONFRONTO (2)



Nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000	Contribuenti minimi	Nuovo regime minimi	Regime contabile semplificato ex minimi
Dal 2011	Dal 2008 al 2011 compresi	Dal 2012	Dal 2012

Iva su acquisti intracomunitari (con obbligo preventiva iscrizione VIES)	SI	SI, con versamento entro il 16 del mese successivo	SI, con versamento entro il 16 del mese successivo (2)	SI
Intrastat	SI	SI (solo per gli acquisti)	SI (solo per gli acquisti)	SI
Iva su altri acquisti in reverse charge	SI	SI, con versamento entro il 16 del mese successivo (No detrazione passiva)	SI, con versamento entro il 16 del mese successivo (No detrazione passiva)	SI
Comunicazione black list	NO (C.M.53/E/2010)	NO (C.M.53/E/2010)	NO (Prov. 185820/2011)	<b>SI</b> (Prov. 185825/2011)
Comunicazione operazioni sopra soglia (spesometro)	SI (C.M.24/E/2011)	NO (C.M.24/E/2011)	NO (Prov. 185820/2011)	<b>SI</b> (Prov. 185825/2011)

# ADEMPIMENTI A CONFRONTO (3)



<b>Nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000</b>	<b>Contribuenti minimi</b>	<b>Nuovo regime minimi</b>	<b>Regime contabile semplificato ex minimi</b>
Dal 2011	Dal 2008 al 2011 compresi	Dal 2012	Dal 2012

Emissione fattura	Si (con Iva)	Si (senza Iva)	Si (senza Iva)	Si (con Iva)
Certificazione corrispettivi	Si (salvo esoneri art. 2 DPR 696/96) (3)	Si (salvo esoneri art. 2 DPR 696/96) (3)	Si (salvo esoneri art. 2 DPR 696/96) (3)	Si (salvo esoneri art. 2 DPR 696/96) (3)
Registri fiscali ai fini Iva e redditi	No	No	Stessa disciplina del regime in vigore fino al 2011	No
Registro beni ammortizzabili	No	No	No	Esonero qualora, a seguito di richiesta dell'A.F, i dati vengano forniti in forma sistematica gli stessi dati previsti dal 16 del DPR 600/73
Libri lavoro	Si	In presenza di lavoratori o collaboratori decade il regime	In presenza di lavoratori o collaboratori decade il regime	In presenza di lavoratori o collaboratori decade il regime
Obblighi come sostituto d'imposta	Si	Si	Si	Si
Conservazione documenti emessi e ricevuti	Si	Si	Si	Si 95

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI - ESEMPIO



1	<p>Imprenditore minimo nel 2011 che ha iniziato l'attività nel 2007 (o in precedenza)</p>	<p>Dal 2012 esce dal regime dei contribuenti minimi e accede naturalmente al nuovo regime contabile semplificato degli ex minimi. Da questo regime contabile può opzionalmente uscire adottando la contabilità semplificata o ordinaria. L'eventuale opzione che andrà comunicata con la dichiarazione Iva 2013 (relativa al 2012) vincola il contribuente per almeno un triennio, fino a revoca.</p>
2	<p>Contribuente in regime delle nuove iniziative nel 2009, 2010 e 2011.</p>	<p>In costanza di tutti i requisiti (vecchi e nuovi) può applicare il nuovo regime dei minimi nel 2012 e 2013 se over 35 (anche oltre fino all'anno di compimento del 35 anno di età se under 35)</p>
3	<p>Contribuente in regime delle nuove iniziative nel 2010 e 2011.</p>	<p>In costanza di tutti i requisiti (vecchi e nuovi) può applicare il nuovo regime dei minimi nel 2012, 2013 e 2014 se over 35 (anche oltre fino all'anno di compimento del 35 anno di età se under 35). Fra le altre, si ricorda ed evidenzia, però, che il volume di compensi/ricavi dei minimi (€ 30.000) è inferiore a quello delle nuove iniziative (€ 61,974,82 per cessioni ed € 30.987,42 per le prestazioni).</p> <p>N.B. Dovrà essere chiarito se entro il 31/1/2012 il contribuente debba revocare o meno il regime delle nuove iniziative presentando il modello AA9/10 e barrando l'apposita casellina di revoca presente nel quadro B. Sul fatto che dal regime delle nuove iniziative al regime dei minimi si possa transitare anche prima del triennio si era già espressa la C.M.73/E/2007.</p>

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI - ESEMPIO



4

Contribuente che, pur avendo i requisiti dei vecchi minimi dal 2009 al 2011, nel 2009 ha optato per la determinazione ordinaria dei redditi e dell'Iva (rigo VO33 modello Iva 2010)

E' ammesso il passaggio al nuovo regime dei contribuenti minimi essendo spirato il vincolo triennale dell'opzione precedentemente esercitata.

Salvo diverse impostazioni del futuro modello Iva 2013 (relativo al 2012) dovrà esercitare la revoca della suddetta opzione esercitata nel 2009.

Nella dichiarazione annuale Iva 2012 (relativa al 2011) dovrà gestire l'eventuale Iva da rettifica della detrazione il cui versamento dell'unica (o prima rata) scade il 16/3/2012.

5

Imprenditore contribuente minimo che nel 2011 incassa ricavi per € 40.000 (secondo le vecchie regole il regime dei minimi decade dal 2012)

Dal 2012 applica naturalmente il regime contabile semplificato delle imprese minori oppure opta per la contabilità ordinaria (opzione da indicare nella dichiarazione Iva 2013 per il 2012).

**N.B.** Non sussistono i requisiti per applicare il nuovo regime semplificato degli ex minimi.

Nel 2012 (modello Iva 2013) potrà esercitare a proprio favore la rettifica della detrazione ex art. 19-bis 2 (ad esempio sulle rimanenze di beni e sui beni ammortizzabili).

# NUOVO REGIME CONTABILE CONTRIBUENTI EX MINIMI - ESEMPIO



6

Soggetto 35enne che inizia l'attività nel corso del 2012

in costanza di tutti i requisiti (vecchi e nuovi) può applicare il nuovo regime dei minimi fino al 2016 compreso.  
Dal 2017 (in costanza dei vecchi requisiti) passa automaticamente al regime semplificato degli ex minimi (salvo opzione per i regimi ordinari) e potrà operare la rettifica della detrazione (a proprio favore) ai sensi dell'art. 19-bis2.

7

Soggetto 29enne che inizia l'attività nel corso del 2012

In vigenza di tutti i requisiti (vecchi e nuovi) può applicare il nuovo regime dei minimi fino al 2019 compreso (anno di compimento del 35 anno di età).  
Dal 2020 (in costanza dei vecchi requisiti) passa automaticamente al regime semplificato degli ex minimi, (salvo opzione per i regimi ordinari) e potrà operare la rettifica della detrazione (a proprio favore) ai sensi dell'art. 19-bis2.

# PASSAGGIO DA REGIME ORDINARIO IVA/REDDITI AI MINIMI



➔ Rettifica detrazione art. 19-bis 2 e art 1 co. 101-102 L. 244/2007

Oggetto	Rettifiche da operare A SFAVORE del contribuente nel caso di passaggio ai minimi nel 2012									
Beni e servizi diversi da quelli sotto	No rettifiche									
Rimanenze e servizi non ancora utilizzati (1)	Intero ammontare dell'Iva									
Beni strumentali (diversi dagli immobili) (2)	2003 No	2004 No	2005 No	2006 No	2007 No	2008 1/5	2009 2/5	2010 3/5	2011 4/5	
Immobili	2003 1/10	2004 2/10	2005 3/10	2006 4/10	2007 5/10	2008 6/10	2009 7/10	2010 8/10	2011 9/10	

N.B. Versamento entro il 16/3/2012 (unica rata oppure 1<sup>a</sup> di 5; Le altre a scadenza annuale imposta sostitutiva). N.B. deducibile ai fini dei redditi.

- Rettifica detrazione a favore ex art. 19-bis 2 e art 1 co. 101-102 L. 244/2007 (va indicata in VF56)
- L'Iva recuperata rappresenta una sopravvenienza attiva
- Rimanenze iniziali merci: non sono deducibili nel regime ordinario se pagate durante l'applicazione del regime dei minimi

Con riguardo al contratto di leasing che, ai fini Iva, è considerato una prestazione di servizi (tranne il riscatto), è stato precisato che: a) per il canone anticipato o maxicanone la rettifica va effettuata per la frazione corrispondente alla residua durata del contratto; b) per il canone a cavallo d'anno, per la frazione residua della rata **(C.M.13/E/2008)**.

# Principali NOVITÀ IVA LEGGE COMUNITARIA 2010

Art. 8 L. 217 del 15/12/2011 (G.U.  
2/1/2012)

# TECNICA REVERSE CHARGE SERVIZI INTRACOMUNITARI



(Dal prossimo 17/3/2012)

•Art. 8, co.2, lett. g) L. 15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)

All'articolo 17, co. 2, del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*«Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni»*



**Ritorno normativo della tecnica dell'integrazione  
per i servizi Intra c.d. "generali"**

Acquisti intracomunitari di servizi: mancato ricevimento della fattura del fornitore UE



Art. 2 co. 1 lett. 2) n. 1 e n. 3 D.Lgs 18/2010 ♦ aveva disposto l'eliminazione dei servizi intracomunitari dagli obblighi dell'art. 46 (compresi quelli dell'autofattura ai sensi del comma 5)



C.M. 37/E/2011 § 4.3 ♦ Il mancato ricevimento della fattura estera non rileva nel caso dei servizi in quanto il momento di effettuazione è dato dal pagamento



Questa precisazione sarà ancora valida dal 17/3/2012 a seguito del rinvio all'articolo 46 e 47 operato nel riformulato art. 17 co.2 post Comunitaria 2010) ? PARE DI NO !

# MOMENTO DI EFFETTUAZIONE SERVIZI



(in vigore dal 17/3/2012)

Art. 8, co.2, lett. a) L. 15/12/2011 n. 217 (G.U. n. 1 del 2/1/2012)

All'articolo 6, co. 3, del DPR 633/72:

- 1) il terzo periodo del terzo comma è soppresso;
- 2) **dopo il quinto** comma è aggiunto il seguente: *«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime»*

Arrivederci ai prossimi incontri:  
Special operativo di VideoFisco – 01.02.2012



## **Dichiarazione annuale e comunicazione dati Iva**

*A cura di*

*Marco Paolini e Giuliana Beschi*

**VideoFisco – 22.02.2012**

**Bilancio (prima parte): le principali criticità**

*A cura di*

*Andrea Scaini e Giovanni Saccenti*

